



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Decreto n.150/2026

Id n. 68442431 del 2 ottobre 2026

Rep: PCM|SNA_DECRETO|1134|2026

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante “*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, per effetto del quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione è ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 21, che ha disposto l'unificazione delle scuole di formazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 2 -

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “regolamento”) e, in particolare, l'art. 4 che individua come titolare del trattamento “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 2018, n. 1196, in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che individua la Scuola nazionale dell'amministrazione tra gli autonomi titolari del trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 12 ottobre 2022, n. 2535, con il quale è stata approvata la delibera SNA 9 settembre 2022, n. 1, concernente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2026, con il quale il Prof. Avv. Gennaro Terracciano è stato nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di quattro anni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026, con il quale il dott. Francesco Spada è stato nominato Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento e per la durata di quattro anni;

CONSIDERATO il d.lgs. 196/2003 che all'articolo 2 *quaterdecies*, comma 1, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, accorda al titolare del trattamento la facoltà di attribuire, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche designate espressamente, secondo opportune modalità, che operano sotto la sua autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 178/2009, il Presidente è vertice della Scuola e ne ha la rappresentanza legale e che, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il Segretario generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria, è titolare del centro di responsabilità amministrativa e nomina i dirigenti della Scuola;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, le strutture di cui al comma 4 provvedono in via autonoma a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento, nonché alla designazione di un proprio RPD;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 3 -

RITENUTO pertanto necessario definire l'assetto interno delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali, individuando nel Segretario generale, in ragione delle attribuzioni allo stesso conferite dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 178/2009, il soggetto attraverso il quale la Scuola esercita le funzioni operative di titolare del trattamento, ferme restando in capo al titolare la definizione delle finalità generali del trattamento e la responsabilità finale, anche in termini di accountability;

SENTITO il Segretario generale;

DECRETA

Art. 1

Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento

1. Ferma restando la titolarità del trattamento dei dati personali in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito "SNA"), l'esercizio delle funzioni e dei compiti che il regolamento e la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali pongono in capo al titolare del trattamento è attribuito al Segretario generale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi delle strutture della SNA e del supporto del Responsabile della protezione dei dati.
3. Restano in capo al titolare la definizione delle finalità generali del trattamento e la responsabilità finale, anche in termini di accountability.

Art. 2

Funzioni attribuite al Segretario generale

1. Il Segretario generale, avvalendosi del supporto tecnico necessario,
 - a. svolge funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale alle strutture in termini di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati personali, ferma.
 - b. nomina il DPO e ne dà comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali e alle strutture interessate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 4 -

- c. assicura il rispetto di tutti gli obblighi, compresi quelli di sicurezza, previsti dal regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento, ferma l'attività di controllo generale che permane attribuita a quest'ultimo.
- d. designa gli autorizzati al trattamento dei dati personali e i responsabili del trattamento.
- e. notifica al Garante della protezione dei dati personali le eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento, secondo quanto disposto all'art. 9, e procede a darne notizia tempestiva al DPO. La specificazione delle attività operative per la segnalazione e gestione dei casi di violazione dei dati personali potrà avvenire attraverso l'emissione di linee guida redatte di concerto con i servizi informatici.
- f. individua il "referente *privacy*" della struttura per il supporto all'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento e alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati a supporto del DPO;
- g. effettua l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'art. 35 del regolamento;
- h. adotta misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati del trattamento come previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento;
- i. verifica la corretta predisposizione delle informative e ne cura il costante aggiornamento.

Art. 3

Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Segretario generale nomina il DPO della SNA fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e stabilisce la durata dell'incarico che sarà svolto ai sensi dell'art. 39 del regolamento.

Art. 4

Responsabile del trattamento

1. La qualifica di "responsabile del trattamento" discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal Titolare del trattamento o da chi esercitasse il potere di rappresentanza delegato in tal senso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 5 -

2. La designazione è sottoscritta dal Segretario generale in fase immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto e prima che il Responsabile inizi le attività di trattamento affidate.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo secondo le disposizioni vigenti.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola nazionale dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla rete intranet della Scuola.

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Firmato il 02-10-2026 da GENNARO TERRACCIANO